



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SANDIGLIANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Delibera C.C. n. 35 del 23.11.1998

Delibera C.C. n. 17 del 02.06.2000

Delibera C.C. n.43 del 24.11.2004

Delibera C.C. n. del 17.02.2005

SOMMARIO

TITOLO I

Immobili soggetti all'imposta.

- Art. 1 Presupposto dell'imposta.
- Art. 2 Definizione di fabbricato.
- Art. 3 Definizione di area fabbricabile.
- Art. 4 Definizione di terreno agricolo.

TITOLO II

Soggetti dell'imposta.

- Art. 5 Soggetti passivi.
- Art. 6 Soggetto attivo.

TITOLO III.

Base imponibile.

- Art. 7 Base imponibile.
- Art. 8 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.
- Art. 9 Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.
- Art. 10 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
- Art. 11 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto.
- Art. 12 Base imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 13 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio.
- Art. 14 Base imponibile dei terreni agricoli.
- Art. 15 Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

TITOLO IV.

Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

Riduzioni e detrazioni.

- Art. 16 Determinazione delle aliquote.
- Art. 17 Diversificazione tariffaria.
- Art. 18 Determinazione dell'imposta.
- Art. 19 Riduzione per i fabbricati inagibili.
- Art. 20 Riduzione per i fabbricati fatiscenti.
- Art. 21 Nozione di abitazione principale.
- Art. 22 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale.
- Art. 23 Detrazione per l'abitazione principale.
- Art. 24 Versamento dei Contitolari

TITOLO V.

Norme finali.

- Art.25 Dichiarazioni
- Art. 26 Immobili appartenenti a più soggetti passivi.
- Art. 27 Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità.
- Art. 28 Liquidazione e Accertamento
- Art. 29 Riscossione Coattiva
- Art. 30 Norma di Rinvio
- Art. 31 Vigenza e formalità

TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1

Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2

Definizione di fabbricato.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 3

Definizione di area fabbricabile.

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili :
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però – in quanto siano limitrofe – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti vari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione allo strumento urbanistico;
le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ,d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - b) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5- bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate aree edificabili:
 - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonchè alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo

dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta . La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo .

Articolo 4

Definizione di terreno agricolo.

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede locale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario , ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6

Soggetto attivo.

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III

Base imponibile

Articolo 7

Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione aumentato del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di cento volte.

Articolo 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimo sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione dell'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di informazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto.

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

Articolo 12

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando il calcolo della base imponibile di cui al precedente comma, per le aree destinate ad edificabilità pubblica dal Comune, senza il concorso del proprietario e/o del possessore in sede di formazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del Servizio Tecnico dovrà comunicare per iscritto

il mutamento di destinazione dell'area stessa al proprietario e/o possessore affinché questi ne abbiano piena conoscenza; nella comunicazione il responsabile medesimo dovrà altresì evidenziare l'assoggettamento dell'area de quo all'Imposta Comunale sugli Immobili con la decorrenza del 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione.

Articolo 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di intervento di recupero edilizio.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 14

Base imponibile dei terreni agricoli.

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 15

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ai predetti 50 milioni di lire e fino ai 120 milioni di lire;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

Riduzioni e detrazioni.

Articolo 16

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe legislative.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Articolo 17

Diversificazione tariffaria.

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico- sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passive e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Articolo 18

Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 19

Riduzione per i fabbricati inagibili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 20

Riduzione per i fabbricati fatiscenti.

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli edifici esistenti in aree agricole non più utilizzate a scopo agricolo e abbandonati, come definito dall'art. 3.5.5 delle N.T.A. del vigente PRGC

Articolo 21

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 22

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale.

1. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - d) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), e sebbene ubicate in edifici diversi da cui è situata l'abitazione principale.
 - e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, esclusivamente per la detrazione per l'abitazione principale e non anche, qualora deliberata, l'aliquota ridotta.

Articolo 23

Detrazione per l'abitazione principale.

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico- sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 24

Versamento dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti dal D. Lgvo 30.12.1992, n 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati

TITOLO V

Norme finali

ARTICOLO 25

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha

avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'Imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. Le dichiarazioni devono essere redatte su Modelli approvati dal competente Ministero.

Articolo 26

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Articolo 27.

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità.

1. Per le aree, di cui al comma 2 del precedente art. 12, divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata negli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area, e comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Per le aree divenute inedificabili per volontà del proprietario e/o del possessore, non si farà luogo a rimborso.

Articolo 28

Liquidazione e Accertamento

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 25, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'Imposta.
2. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi.
3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, nei termini previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Non si farà luogo all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a Euro 10.33
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non

conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 18 e dallo specifico regolamento.
8. Rateizzazioni degli importi dovuti possono essere concesse in presenza di particolari situazioni di disagio economico. Sulle somme rateizzate, per un periodo non eccedente i 24 mesi, graveranno esclusivamente gli interessi di legge. Al mancato rispetto anche di una sola scadenza conseguirà la decadenza del beneficio. I debitori dovranno presentare specifica domanda prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti. Nella domanda dovranno evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti stabiliti in astratto con delibera di Giunta Comunale, ferme restando le eventuali condizioni:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, se più favorevole al debitore, nella misura legale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 2500,00, per revocare le procedure esecutive il contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge pari all'importo del debito residuo

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si può procedere anche mediante decreto ingiuntivo di cui al Regio Decreto n. 639/1910, qualora tale procedimento risulti più opportuno.

Articolo 30

Norma di rinvio

1. Per quanto concerne , le esenzioni e le agevolazioni, le sanzioni e l'accertamento con adesione si rinvia agli specifici regolamenti.

Articolo 31

Vigenza e formalità

1. Le integrazioni e le rettifiche apportate al presente regolamento hanno effetto dal 01.01.2005.
2. Ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione, il presente regolamento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, dovrà essere inviato, unitamente alla deliberazione, entrambi in copia conforme, al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale fiscalità locale – Viale Europa ROMA EUR, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante

raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 52 secondo comma del D.Lg.vo 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.